

BANDO

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

A.S. 2018/2019

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 59 del 23 aprile 2018

Art. 1

Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, di seguito la “Camera”, nell’ambito delle funzioni assegnate dalla L. n. 580 del 1993, come modificata ed integrata dal D. Lgs. n. 219 del 2016, per favorire un rapporto costante e proficuo tra mondo della formazione e mondo del lavoro a vantaggio del sistema economico locale, con il presente Bando intende incentivare l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola/lavoro presso le imprese del territorio e promuovere l’iscrizione di queste ultime nel Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola/Lavoro, istituito dalla L. n. 107 del 2015.

Il presente Bando si inserisce nel più ampio progetto “*I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni*”, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 3 aprile 2017 ed autorizzato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017, e prevede voucher per le imprese del territorio per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro per l’anno scolastico 2018/2019.

La Camera, attraverso la propria Azienda Speciale Forma Camera, assiste le imprese e gli Istituti scolastici/CFP del territorio, fornendo strumenti e attività rivolti al perseguimento delle finalità del presente intervento.

Art. 2

Stanziamiento

Per raggiungere le finalità di cui all’art. 1, la Camera prevede uno stanziamento di complessivi € 1.035.000,00¹ (unmilionetrentacinquemila/00) a favore delle imprese del territorio che attivino percorsi di alternanza scuola/lavoro nell’anno scolastico 2018/2019 secondo quanto stabilito negli articoli che seguono.

La Camera si riserva di integrare lo stanziamento di cui al precedente comma qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Art. 3

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dagli articoli che seguono le micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia, che, dal momento della presentazione della domanda di cui all’art. 6 e fino alla liquidazione del contributo di cui all’art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano sede legale e/o unità operativa iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera;
- b) siano attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
- c) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) siano iscritte nel Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola/Lavoro;

¹ Importo modificato con Deliberazione di Giunta n. 148 del 29 ottobre 2018

- e) siano in regola con il pagamento di oneri fiscali, contributivi ed assicurativi, ai sensi della normativa vigente;
- f) non abbiano beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime attività oggetto di contributo ai sensi del presente Bando.

Le domande pervenute da soggetti non in possesso dei requisiti di cui al precedente comma sono inammissibili e vengono escluse con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 3.

Ai fini del presente Bando, si considera "regolare" con il pagamento del diritto annuale la posizione dell'impresa che:

- ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto nei termini di legge;
- non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono essere stati pagati e l'eventuale ritardo nel pagamento non è da considerarsi motivo di irregolarità).

Si considera "sanabile" la posizione dell'impresa che:

- ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per eventuali unità locali;
- ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore a quanto dovuto.

In caso di irregolarità sanabile, l'impresa viene invitata a regolarizzare la propria posizione, trasmettendo idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento entro il termine di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile e viene esclusa con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 4

Tipologia di interventi ammissibili

Ai fini del presente Bando, sono oggetto di contributo le attività previste per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado o di centri di formazione professionale (CFP).

I percorsi di alternanza devono riferirsi all'anno scolastico 2018/2019 e devono essere svolti nel periodo 1° settembre 2018 – 31 agosto 2019.

Le attività devono essere stabilite in un'apposita convenzione stipulata fra impresa ospitante e Istituto scolastico/CFP e devono svolgersi presso la sede legale e/o operativa dell'impresa, e, in ogni caso, nella provincia di Roma. Nella convenzione deve essere chiaramente indicata la durata dei percorsi e il numero di studenti coinvolti.

Le domande che prevedono lo svolgimento di percorsi di alternanza in maniera difforme dai commi precedenti sono inammissibili e vengono escluse con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 3.

Il tutor aziendale può essere designato dall'impresa ospitante anche tra soggetti esterni, che, in ogni caso, devono essere in possesso di esperienza e di competenze professionali adeguate ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti formativi individuali oggetto dei percorsi di alternanza scuola/lavoro.

Il contributo viene liquidato solo a fronte di percorsi di alternanza scuola/lavoro effettivamente svolti e rendicontati sulla base della documentazione di cui all'art. 10.

La Camera, attraverso la propria Azienda Speciale Forma Camera, indirizza la propria attività all'assistenza alle imprese ospitanti e agli Istituti scolastici/CFP, favorendo il *matching* tra esigenze dei secondi e disponibilità offerte dalle prime, la realizzazione di percorsi personalizzati e l'incontro fra domanda e offerta di alternanza.

Art. 5

Ammontare del voucher

L'agevolazione disciplinata dal presente Bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dell'impresa ospitante pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni studente, fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Il contributo viene incrementato di ulteriori € 200,00 (duecento/00) nel caso di inserimento in azienda di uno o più studenti diversamente abili.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo.

Il contributo viene erogato a fronte dei tirocini effettivamente svolti e rendicontati ai sensi del successivo art. 10, al netto della ritenuta d'acconto del 4%, secondo quanto previsto dall'art. 28 del DPR n. 600 del 1973.

I contributi di cui al presente Bando non sono assoggettabili al regime degli Aiuti di Stato, poiché, nel caso di specie, le imprese beneficiarie svolgono un ruolo sociale a favore degli studenti, ricevendo fondi pubblici non direttamente per le proprie attività economiche, ma per favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

Art. 6

Domanda di contributo. Modalità e termini di presentazione

La domanda di contributo, redatta in ogni sua parte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito della Camera (www.rm.camcom.gov.it) e firmata dal Legale Rappresentante dell'impresa ospitante, deve essere inviata, esclusivamente da una casella PEC dell'impresa medesima, nella quale elegge domicilio ai fini del presente intervento, **dal 1° settembre 2018 ed entro il 31 agosto 2019**, all'indirizzo di posta elettronica certificata bando.alternanza@rm.legalmail.camcom.it indicando nell'oggetto la dicitura "BANDO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO A.S. 2018/2019".

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della convenzione stipulata tra l'impresa ospitante e l'Istituto scolastico/CFP;
- b) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario della domanda di contributo nel caso di firma autografa del Legale Rappresentante dell'impresa.

Le domande, incomplete o prive in tutto o in parte della documentazione richiesta ovvero inviate prima o dopo i termini previsti o con modalità diverse da quelle indicate sono inammissibili e vengono escluse con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 7

Procedimento di ammissione al contributo

Le domande di contributo vengono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data e ora di ricevimento della domanda del contributo. Nel caso di presentazione di più domande da parte di uno stesso soggetto, viene presa in considerazione soltanto la prima, salvo rinuncia.

Nel corso dell'istruttoria si procede alla verifica dell'ammissibilità della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti previsti. La Camera si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione presentata, eventualmente assegnando all'impresa un termine di 15 (quindici) giorni per rispondere. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è inammissibile e viene esclusa con il provvedimento di cui al successivo comma.

Il procedimento di cui al primo comma si conclude entro 30 (trenta) giorni successivi al termine previsto dal comma 1 dell'art. 6. Il relativo provvedimento:

- a) esclude le domande non ammissibili ai sensi degli articoli precedenti;
- b) concede il contributo per le domande ammesse, fino all'esaurimento dello stanziamento messo a disposizione dalla Camera;
- c) dichiara ammissibili, ma non finanziabili le restanti domande a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di sopravvenuta disponibilità economica a seguito di rinunce, residui o aumento dello stanziamento previsto per il presente Bando, le domande di cui alla precedente lett. c) o che abbiano ricevuto solo in parte il contributo a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili vengono ammesse a contributo. In tal caso, nel provvedimento di concessione vengono indicati i termini e le modalità per la presentazione della rendicontazione di cui all'art. 10.

Art. 8

Obblighi dei soggetti beneficiari

Pena la decadenza dal contributo concesso, i soggetti beneficiari devono:

- a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente Bando e negli atti a questo conseguenti;
- b) assicurare la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dall'art. 4;
- c) segnalare entro 15 (quindici) giorni e, in ogni caso, prima della presentazione della rendicontazione, eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda;
- d) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento agevolato.

Art. 9

Controlli

Durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Bando, fino al periodo previsto dalla lett. d) dell'art. 8, la Camera si riserva la facoltà di controllare l'esatto svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo, anche effettuando sopralluoghi, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed esercitando ogni più ampio potere di richiedere chiarimenti, ulteriori informazioni, precisazioni e ogni documento utile a fornire elementi di valutazione.

Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l'impresa decade dal contributo.

Art. 10

Rendicontazione e liquidazione del contributo

La rendicontazione dei percorsi di alternanza scuola/lavoro effettuati deve essere inviata dall'impresa beneficiaria **entro e non oltre il 31 dicembre 2019**, con le medesime modalità previste dall'art. 6 per la presentazione della domanda e secondo le specifiche rese disponibili sul sito della Camera, indicando nell'oggetto la dicitura *"RENDICONTAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO A.S. 2018/2019"*.

Al modulo di rendicontazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del progetto formativo come previsto dalla convenzione con l'Istituto scolastico/CFP;
- b) copia del registro delle presenze;
- c) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario della rendicontazione, nel caso di firma autografa del Legale Rappresentante dell'impresa.

Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo concesso. In fase di rendicontazione la Camera si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione presentata, eventualmente assegnando all'impresa un termine perentorio di 15 (quindici) giorni per rispondere. Decorso inutilmente tale termine, l'impresa decade dal contributo concesso.

Entro i successivi 6 (sei) mesi dal termine di cui al primo comma, la Camera procede con provvedimento alla liquidazione dei contributi, eventualmente rimodulando l'importo del contributo a suo tempo concesso sulla base dell'effettiva partecipazione degli studenti ai percorsi previsti dalle convenzioni, nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria, anche versando l'importo corrispondente all'eventuale inadempienza agli Enti competenti (D.L. n. 69 del 2013, art. 31, c. 8 *bis*).

Art. 11

Decadenza dal contributo. Rinuncia

La decadenza dal contributo è dichiarata con provvedimento e comporta, in caso di contributo già erogato, la necessità per l'impresa beneficiaria di restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica da parte dell'Ente, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

L'impresa beneficiaria può, in qualunque momento ed entro il termine dell'erogazione, rinunciare al contributo concesso.